

(N. 708)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione) della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1949 (V. Stampato N. 574-Urgenza)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 14 NOVEMBRE 1949

**Modificazione alle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica.**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La competenza per vacanza, la indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del Regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel

territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte.

#### Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.